



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 60 dd. 07-05-2019

OGGETTO: Art. 6, comma 6, della L.P. 14/2014 e ss.mm. – determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'Ufficio tributi dal periodo di imposta 2019.

Il giorno **07-05-2019** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Assente Giustificato
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Relazione

con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 il Legislatore provinciale è intervenuto, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia, istituendo l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni trentini, in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi da 639 a 731 della L. 147/2013 nonché degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

l'IMIS è un'imposta immobiliare dovuta per il possesso, inteso quale titolarità di diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi su immobili, fabbricati e aree fabbricabili, che insistono sul territorio comunale;

l'articolo 8 della L.P. 30.12.2014, n. 14 conferisce al comune potestà regolamentare in materia di IMIS, nell'ambito della più generale potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.446/1997 in materia di tributi locali;

in attuazione di tale potestà regolamentare il Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 di data 3.3.2015 ha adottato il *Regolamento per l'applicazione della Imposta Immobiliare semplice (I.M.I.S.)* entrato in vigore dall'1.1.2015, successivamente modificato con deliberazione consigliere n. 50 di data 20.12.2017;

l'articolo 6, comma 6, della L.P. 30.12.2014, n. 14, stabilisce che il Comune, per la duplice finalità, da un lato di limitare l'insorgenza di contenzioso, e dall'altro di dotare l'Ufficio Tributi di parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento, debba provvedere a fissare, con modalità e procedure individuate con regolamento, valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6;

il Regolamento comunale sopracitato all'articolo 3 "Aree edificabili" ribadisce che la *"Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori e i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi di imposta successivi fino all'aggiornamento."* La deliberazione di individuazione dei valori di riferimento deve essere adottata, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo, almeno trenta giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta.

I valori di riferimento così determinati costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, fatta salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. La determinazione dei valori venali in comune commercio da parte dell'Ente costituisce inoltre presupposto per la predisposizione e l'invio al contribuente dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014.

Successivamente all'entrata in vigore dell'IM.I.S. l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 117 di data 27.10.2015 ha provveduto a determinare i valori venali in comune commercio e i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili.

Dal 2015 è stata inoltre istituita una Commissione tecnica interdisciplinare formata da personale comunale che ha sviluppato competenze e professionalità specifiche in materia di tributi, urbanistica ed edilizia, al fine di gestire in modo corretto le valutazioni tecniche in ordine alla tassabilità ai fini IM.I.S. delle aree edificabili.

La flessibilità del mercato immobiliare e le nuove scelte di pianificazione urbanistica impongono, come tra l'altro prevede anche lo stesso art. 6, comma 6, della L.P. 30.12.2014, n. 14, di rivedere periodicamente i valori di riferimento determinati con deliberazione della Giunta comunale. La Commissione tecnica interdisciplinare ha provveduto quindi, nel corso del 2018 e nei primi mesi dell'anno corrente, ad una generale revisione del sistema di valorizzazione delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IM.I.S., aggiornando i valori di riferimento comunali, già approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 117 di data 27.10.2015, e aggiornando i parametri di riduzione dei valori stessi da applicare in presenza di gravami e condizionamenti d'uso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

sentita la relazione riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, Liviana Torghelle, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa in data 23.04.2019;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 02.05.2019;

presa visione della relazione elaborata dalla Commissione, allegato n. 1 alla presente deliberazione, nella quale, in base ai criteri e ai parametri di cui alla normativa e alle disposizioni regolamentari sopra richiamati, vengono formulate proposte in ordine alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ripartiti per zone territoriali e per destinazione urbanistica, nonché dei criteri di ordine tecnico atti a calmierare i valori medesimi rispetto ad alcuni elementi tecnico-urbanistici che possono condizionare il valore commerciale delle aree stesse;

ritenuto di condividere l'approccio metodologico e le valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica, al fine di fornire ai contribuenti elementi di certezza nella

determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta sulle aree edificabili nonché di conoscere a priori i criteri che saranno utilizzati in fase di accertamento dell'eventuale minore imposta versata, riducendo così al minimo la possibilità di errore e contenzioso;

valutato quindi opportuno fare propria la relazione della Commissione tecnica interdisciplinare approvandola formalmente per renderla strumento attuativo dell'articolo 3 del vigente Regolamento IM.I.S., per tutte le finalità indicate nella norma di legge, e ciò a valere dal periodo di imposta 2019;

atteso che le previsioni di Bilancio 2019 già tenevano conto in via prudenziale della revisione dei valori per cui lo strumento di programmazione finanziaria risulta coerente con il presente provvedimento;

vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14;

visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.);

visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino –Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 126 relativo alle competenze dirigenziali;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 09.01.2019 “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori”;

vista la deliberazione giunta n. 2 dd. 11.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 29.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il documento di data 18.04.2019 elaborato dalla Commissione tecnica interdisciplinare, allegato alla presente deliberazione (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento attuativo dell'articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IM.I.S. dal periodo di imposta 2019;
2. di approvare con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Pergine Valsugana, i valori di riferimento da attribuire alle aree edificabili differenziati per zone omogenee, nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 2) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di applicare ai valori di cui al punto precedente le percentuali di abbattimento previste per le singole fattispecie riepilogate nella tabella allegata (allegato 3) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -